

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

DECRETO

N. 371 DD. 23/05/2018

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DATA PROTECTION OFFICER) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA IL 4 GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE IL 25 MAGGIO 2018 E ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Poggiana**

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 1636 del 1 settembre 2017,
preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l'istruttoria dell'atto
assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile

VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA	VISTO DIGITALE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott.ssa Bernardetta Maioli	Dott. Francesco Alessandrini
Data 22 maggio 2018	Data 22 maggio 2018	Data 22 maggio 2018	Data 22 maggio 2018

e coadiuvato da:

DIRETTORE SANITARIO	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI SOSTITUTO
Dott.ssa Lidia Di Stefano	Dott. Franco Sinigoj	Dott. Marco Bertoli
nominato con decreto del Direttore Generale n. 642 dell'17.11.2017	nominato con decreto del Direttore Generale n. 536 dell'1.10.2017	nominato con decreto del Direttore Generale n.784 del 28.12.2017

per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2
“BASSA FRIULANA-ISONTINA”

N. 371 DD. 23/05/2018

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI, AFFARI GENERALI E LEGALI riferisce che:

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 04/06/2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, entrerà in applicazione il 25 maggio 2018; il legislatore italiano ha recepito i nuovi principi comunitari attraverso l'art. 13 della Legge n. 163/2017, avente ad oggetto *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri diritti dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017”*;

il suddetto Regolamento (UE) 2016/679, all'art. 2, commi 1 e 2: *“stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”* (art. 1 comma 1) allo scopo di *“proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”* (art. 1 comma 2) ed esso si applica al trattamento dei dati personali, automatizzato e non, contenuti in un archivio o destinati a figurarvi (art. 2 comma 1);

la normativa comunitaria sopra richiamata, come chiarito dal Gruppo di lavoro dei Garanti Europei costituito ex art. 29 della Direttiva (UE) 95/46 nelle *“Linee Guida sui responsabili della protezione dati”*, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate in data 05 aprile 2017, offre un quadro di riferimento in termini di conformità (*compliance*) per la protezione dei dati in Europa, aggiornato e fondato sul principio di *“responsabilizzazione” (accountability)* in forza del quale *“ciascun Titolare del Trattamento è chiamato a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare le conformità delle attività di trattamento”* con il Regolamento (UE) n. 679/2016;

per disposizione del Regolamento, costituiscono corollari del principio di responsabilizzazione (*accountability*) i principi di *“privacy by design”* e *“privacy by default”* (art. 25 e Considerando da n. 75 a n.78), i quali presuppongono un approccio di tipo sistemico alla gestione della riservatezza dei dati personali in forza del quale, allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e di conformarsi alle disposizioni del Regolamento, è necessario configurare il trattamento dei dati prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili, come chiarito anche dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nazionale nella *“Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”* pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità medesima, dove viene specificato che *“tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio (sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, secondo quanto affermato all'art. 25, comma 1 del Regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili”*;

il Regolamento più volte citato prevede:

- all'art. 37, paragrafo 1, lettera a), l'obbligo per il Titolare di designare il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) *“quando il trattamento è effettuato da*

un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”;

- all'art. 37, paragrafo 6, che il RPD/DPO *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”* e, all'art. 37, paragrafo 5, che deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* e, al Considerando n. 97, che *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”;*
- art. 37, paragrafo 3, *“un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa”;*

per quanto premesso, l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” (AAS n. 2) è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD/DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento ed in quanto tratta dati di natura particolarmente sensibile;

ai fini suindicati, con nota prot. n. 19469 dd. 28.03.2018 l'Azienda ha richiesto la disponibilità all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) ad attivare una collaborazione affinché la figura del Responsabile della Protezione dei Dati possa essere condivisa tra le due amministrazioni come consentito dalla normativa surrichiamata;

peraltro, con successiva nota prot. n. 7747 dd. 17.05.2018, facendo seguito alla succitata richiesta di collaborazione, l'Azienda ha trasmesso all'ASUITS una bozza di convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra i due enti e le relative modalità di condivisione della figura del suddetto RDP;

con nota prot. n. 31602 dd. 21.05.2018 l'ASUITS ha riscontrato le precedenti comunicazioni dell'AAS n. 2, confermando la propria disponibilità ad attivare la collaborazione tra le due amministrazioni affinché la stessa figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) possa essere condivisa ed autorizzando, di conseguenza, l'AAS n. 2 a incaricare il dott. Graziano de' Petris, dipendente dell'ASUITS, la cui nomina è in fase di formalizzazione da parte di quest'ultima azienda;

quanto sopra viene stabilito, nelle more della stipula di apposita convenzione in cui saranno dettagliatamente specificati i tempi e i modi della collaborazione. Nel mentre, il dott. de' Petris sarà autorizzato dall'ASUITS a svolgere temporaneamente l'attività necessaria correlata alla nomina succitata, fuori orario di servizio, ove necessario anche presso le sedi dell'AAS n. 2, per un massimo di 40 ore mensili, garantendo al sunnominato la remunerazione oraria pari a € 40,00 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 oltre ai rimborsi delle spese di viaggio in base alla normativa applicabile ai dipendenti delle aziende sanitarie; tale importo risulta congruo rispetto ai contenuti delle funzioni assunte;

dato atto che il dott. Graziano de' Petris è incardinato presso la Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni dell'ASUITS ed il titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio Privacy e trattamento dati sensibili” e, come da curriculum acquisito agli atti e conservato presso la Struttura proponente il presente decreto, possiede il livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 per la nomina a RPD/DPO, come si evince dalle attività di carattere professionale svolte nel settore della tutela dei dati, dalle numerose pubblicazioni, dalla partecipazione a gruppi di lavoro in materia anche nazionali, a numerosi convegni, dalle molte docenze affidate per la medesima materia;

dal curriculum agli atti non risulta che il dott. Graziano de' Petris si trovi in situazioni di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare in tale ruolo e, comunque, sarà acquisita apposita dichiarazione formale sottoscritta dal sunnominato al momento della comunicazione della nomina da parte di AAS n. 2;

precisato che la competenza del Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer attiene a tutto il complesso dei trattamenti di dati personali effettuato dall'AAS n. 2;

dato atto che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento suddetto, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa alle decisioni sui trattamenti e alle connesse attività di controllo. A tal fine, sarà necessario il coinvolgimento del RPD/DPO ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- d) cooperare con il Garante nazionale per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante nazionale per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, con il quale può effettuare, se del caso, le consultazioni preventive di cui all'art. 36 relativamente a qualunque altra questione;

per quanto sopra, in relazione della complessità e delicatezza dell'incarico affidato, l'Azienda si impegna a:

- a) coinvolgere tempestivamente e adeguatamente il RPD/DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 38, comma 1;
- b) fornirgli le risorse necessarie per assolvere i compiti assegnati e per accedere ai dati personali e ai trattamenti, nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica, come previsto dall'art. 38, comma 2;
- c) mettere a disposizione, a fattivo supporto del RPD/DPO, al fine di consentirne l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, un Gruppo di lavoro multidisciplinare formato da risorse interne, comprendente specialisti appartenenti almeno alle aree professionali della Medicina, Informatica, Ingegneria Clinica, Legale, Risk Management, i cui componenti e i relativi compiti saranno individuati con atto successivo;
- d) provvedere altresì, se ritenuto necessario, all'individuazione di un soggetto esterno idoneo che fornisca, nell'ambito delle attività di adeguamento alla normativa comunitaria, un supporto specialistico non solo al RPD/DPO stesso ma anche alle articolazioni dell'Azienda dalle cui attività dipende la conformità al Regolamento;
- e) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3;
- f) garantire che le articolazioni dell'Azienda forniscano al RPD/DPO tutte le informazioni che lo stesso riterrà necessarie ai fini dello svolgimento della sua attività di consulenza al Titolare del trattamento dei dati;
- g) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interessi;

richiamate, infine, le “*Linee Guida sui responsabili della protezione dati*”, adottate dal Gruppo di Lavoro dei Garanti Europei costituito ai sensi dell’ art. 29 della Direttiva (UE) 95/46 per la protezione dei dati personali, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017, le quali forniscono importanti chiarimenti in relazione ai compiti del RPD/DPO ed agli obblighi in capo al Titolare del trattamento in relazione alla posizione del predetto Responsabile, contribuendo a chiarire e meglio delinearne i compiti come sopra sommariamente riportati;

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della spesa prevista nel budget per l’anno in corso;
- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziario ha verificato la corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio;

RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari sostituto;

DECRETA

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:

- 1) di nominare, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e acquisita la formale disponibilità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ad attivare la collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer), il dott. Graziano de’ Petris, incardinato presso la Struttura Complessa Informatica e Telecomunicazioni dell’ASUITS, in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 e che non si trova in situazioni di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, sulla base del curriculum conservato agli atti;
- 2) di dare atto che la nomina di cui sub 1) viene disposta nelle more della stipula di apposita convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste in cui saranno dettagliatamente specificati i tempi e i modi della collaborazione. Nel mentre, il dott. de’ Petris sarà autorizzato dall’ASUITS a svolgere temporaneamente l’attività necessaria correlata alla nomina succitata, fuori orario di servizio, ove necessario anche presso le sedi dell’AAS n. 2, per un massimo di 40 ore mensili, garantendo al sunnominato la remunerazione oraria pari a € 40,00 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 oltre ai rimborsi delle spese di viaggio in base alla normativa applicabile ai dipendenti delle aziende sanitarie;

- 3) di stabilire che il dott. Graziano de' Petris in virtù della nomina di cui sub 1) e delle funzioni correlate alla medesima risponde direttamente al Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- 4) di stabilire, altresì, che il dott. de' Petris è incaricato di svolgere, in autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni esposti in narrativa e qui di seguito riportati:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento suddetto, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa alle decisioni sui trattamenti e alle connesse attività di controllo. A tal fine, sarà necessario il coinvolgimento del RPD/DPO ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - d) cooperare con il Garante nazionale per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante nazionale per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, con il quale può effettuare, se del caso, le consultazioni preventive di cui all'art. 36 relativamente a qualunque altra questione;
- 5) di stabilire, inoltre, che in ragione della complessità e delicatezza dell'incarico affidato, l'Azienda si impegna a:
 - a) coinvolgere tempestivamente e adeguatamente il RPD/DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 38, comma 1;
 - b) fornirgli le risorse necessarie per assolvere i compiti assegnati e per accedere ai dati personali e ai trattamenti, nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica, come previsto dall'art. 38, comma 2;
 - c) mettere a disposizione, a fattivo supporto del RPD/DPO, al fine di consentirne l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, un Gruppo di lavoro multidisciplinare i cui componenti e i relativi compiti saranno individuati con atto successivo, ed eventualmente supporto specialistico esterno;
 - d) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3;
 - e) garantire che le articolazioni dell'Azienda forniscano al RPD/DPO tutte le informazioni che lo stesso riterrà necessarie ai fini dello svolgimento della sua attività di consulenza al Titolare del trattamento dei dati;
 - f) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interessi;
- 6) di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (telefono, e-mail), per il personale interno, nella pagina intranet dell'Azienda, di comunicarli al Garante nazionale per la protezione dei dati personali, di definire i dati di contatto per gli utenti e i soggetti esterni e di pubblicarli sul sito internet istituzionale;
- 7) di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

8) di dare atto che i costi graveranno sul conto 305.200.100.600.10 “Altri servizi non sanitari da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)” del Bilancio 2018 e seguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Sanitario

Dott.ssa Lidia Di Stefano

Direttore Amministrativo

Dott. Franco Sinigoj

Direttore dei Servizi Sociosanitari
sostituito

Dott. Marco Bertoli

Direttore Generale

Dott. Antonio Poggiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 23/05/2018 13:09:54

IMPRONTA: 2F6D604B1A04279CAEF0E140EBDCA085FC19A8EA38B12953A71068B332A68A15
FC19A8EA38B12953A71068B332A68A1541063A75FCODDEE8E2E2D33C0B42DA2C
41063A75FCODDEE8E2E2D33C0B42DA2C3E59B38F309986268CAF937E4B7AA73E
3E59B38F309986268CAF937E4B7AA73E0F56A67D70DE3F94921E051789CAD9D8

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 23/05/2018 13:15:35

IMPRONTA: 304A2C0657853D1D93C8BB0E19C6E8F1EB447222EF34E48042029F8545B6634B
EB447222EF34E48042029F8545B6634B3C4D838FD1A12241830636A7FDACB447
3C4D838FD1A12241830636A7FDACB4470BAA540ED13C64140F9FD048EDD2D8A2
0BAA540ED13C64140F9FD048EDD2D8A20DF210BC378F1D901B64D6776B1D125A

NOME: LIDIA DI STEFANO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 23/05/2018 13:16:14

IMPRONTA: 42F7CE42CCF66A4B70E7A5BF45A54E37DD908D209B539F3891411D8D58B0A03F
DD908D209B539F3891411D8D58B0A03F273E30C08595B3F18D9567A4DCA58927
273E30C08595B3F18D9567A4DCA58927215D19E8D85841BA3D797E2659137D86
215D19E8D85841BA3D797E2659137D86F8967470AF6F8236CAEE15C9BF905693

NOME: MARCO BERTOLI

CODICE FISCALE: BRTMRC61E03L483Q

DATA FIRMA: 23/05/2018 13:16:51

IMPRONTA: 82282FD0AEDA747EFB200D8F6A68CD5AE05B886F10B45321172334B5B42A1E90
E05B886F10B45321172334B5B42A1E90647390B05690AC77D4A528E57B4859A2
647390B05690AC77D4A528E57B4859A2B5A05D6D082653C0518321145FFCE899
B5A05D6D082653C0518321145FFCE899D0DA6AEE30124AC79E773EB627F7AC13